

Decreto

Oggetto: Bando n. 5/2021/TI/RICERCATORE - Concorso per titoli, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 12 (dodici) unità di personale di III livello professionale, profilo professionale Ricercatore. Delega allo scorrimento della graduatoria a seguito di rinuncia di una candidata utilmente collocatasi nelle prime dodici posizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478, del 30 gennaio 2018;
- Visto l'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Visto l'art. 35 co. 3 lett. e) e l'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 20 co. 2;
- Visto l'art. 6, comma 1, lett. e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Visto l'art. 6 bis della citata L. 241/1990, che prevede un obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interessi, in capo ai titolari degli uffici competenti ad adottare, tra l'altro, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di un procedimento amministrativo;
- Visto l'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che prescrive un obbligo di astensione in ipotesi di conflitto di interesse, applicabile anche al personale dirigenziale ai sensi del successivo art. 13;
- Visto il Codice di comportamento dell'INRiM, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2015/1 del 4 febbraio 2015, e di esso, in particolare, gli artt. 7 e 11;

- Richiamato il proprio decreto n. 264/2021 del 30 dicembre 2021 con cui è stato emanato il bando n. 5/2021/TI/RICERCATORE, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 12 unità di personale di III livello professionale, profilo professionale Ricercatore;
- Ricordato che, previo parere reso dall'ANAC (Prot. INRiM 15542/2021 del 05/11/2021), con proprio decreto n. 103/2022 aveva nominato quale organo competente per l'adozione di tutti gli atti della procedura concorsuale in argomento, compreso il provvedimento finale, la Dott.ssa Anna Galletti, Dirigente dell'INRiM, in quanto dalla lettura delle candidature pervenute erano risultati integrati in capo a sé i presupposti dell'obbligo di astensione dal procedimento;
- Visto che con determinazione dirigenziale n. 5/2022 del 8 novembre 2022 sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice relativi al bando n. 5/2021/TI/RICERCATORE ed è stata conseguentemente approvata la graduatoria di merito relativa all'anzidetto bando di concorso, come riportata nella stessa determinazione;
- Preso atto del fatto che, con comunicazione trasmessa via PEC e agli atti della U.O. Risorse Umane (prot. n. 16524 del 11 novembre 2022), una candidata utilmente collocata tra le prime dodici posizioni della graduatoria ha rinunciato all'assunzione, rifiutando formalmente la proposta di assunzione ricevuta dall'Istituto;
- Visto che, rispetto alla candidata collocata nella prima posizione utile per lo scorrimento della graduatoria, potrebbe riproporsi il tema del conflitto di interessi già all'origine dell'atto di delega menzionato in questa narrativa;
- Ritenuto che lo scorrimento della graduatoria sia atto privo di elementi di discrezionalità e, quindi, inidoneo a configurare un'ipotesi di obbligo di astensione;
- Ritenuto, tuttavia, che ragioni di correttezza istituzionale e di tutela delle posizioni delle persone collocate nella graduatoria di merito del concorso in argomento suggeriscano di ricorrere a modalità, anche formali, quanto più possibile di garanzia dell'integrità del concorso stesso e dei diritti delle persone coinvolte;
- Ritenuta, pertanto, l'opportunità di delegare anche in questo caso l'assunzione degli atti necessari ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'ipotesi in oggetto, nominando quale organo competente a tal fine la Dott.ssa Anna Galletti, Dirigente dell'INRiM;

d e c r e t a:

- 1) di nominare quale organo competente per l'adozione degli atti relativi allo scorrimento di una posizione del concorso di cui al bando n. 5/2021/TI/RICERCATORE, a seguito di rinuncia di una candidata utilmente collocata nelle prime dodici posizioni, alla Dott.ssa Anna Galletti, Dirigente dell'INRiM.

Il Direttore generale
Dott. Moreno Tivan